

**REGIONE BASILICATA**

**Provincia di Potenza**



## Comune di Genzano di Lucania

Committente/Proponente



**Piano Coperchio Solar S.r.l.**  
Via Sant'Orsola 3 - 2013 Milano



Progetto **DEFINITIVO**

**IMPIANTO AGROVOLTAICO A TERRA AD INSEGUIMENTO MONOASSIALE - Potenza 19,987 KW<sub>p</sub>  
DENOMINATO "Piano Coperchio", CON INTERVENTO DI AGRICOLTURA SPECIALIZZATA**

Oggetto :

**Stralcio dello strumento urbanistico  
generale o attuativo (CDU)**

Elaborato N° **A.12.a.2**

Scala :

Progettisti :



**IBERNORDIC Italia S.r.l.**

Via Sant'Orsola 3  
2013 Milano (MI)

Ing. Luca LEONE (388.1651696)  
E-mail: luca.leone@ibernordic.com

**W.F.N. Srls**  
working for nature

Via Ugo La Malfa n. 108  
75100 Matera (MT)  
PEC: WFNSRLS@PEC.IT

Arch. Nicola D'ALESSANDRO (335.1047051)  
E-mail: nicoladales@libero.it  
Geol. Francesco P. TRALLI (339.1822558)  
E-mail: francescotrallienergia@gmail.com

**INGEGNERIA  
ELETTRICA**

**ING. GIOVANNI BARLOTTI**

Via C. Carducci n. 33  
84047 - Capaccio (SA)

Revisioni :

N.	Data / Date	Descrizione / Description	Disegnato / Drawn	Visto / Checked	Approvato / Approved
0.	25/10/2021			10/11/2021	Ing. Luca LEONE
1.					

Note :

*Gli elaborati si intendono validi unicamente ai fini indicati nell'intestazione. E' espressamente vietato l'utilizzo ai fini diversi da quelli indicati nell'intestazione senza il permesso da parte del progettista. I diritti di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (copie fotostatiche, film didattici, microfilm etc...) sono riservati per tutti i paesi.*



# COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

PROVINCIA DI POTENZA

Cod. Fisc. 80001970765 - Serv. tesoreria c/c p. n. 14313852

Tel. 0971-1933038

Fax. 0971-1933048

Prot. n. 70/2019

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

OGGETTO: Art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.

VISTO: l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

VISTA: l'istanza del sig. CALIA Giuseppe nato ad Altamura (Ba) il 31/05/1958 ed ivi residente in Via Abruzzi n. 3, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 8275 in data 17/09/2019, richiedente certificato di destinazione urbanistica in ordine alle particelle nn. **121-124-129-130-138-175** del foglio di mappa n. **5**;

VISTO il PRG approvato con D.P.G.R. n. 195/2004 e la normativa regolamentare ad essi relativa;

VISTO l'art. 44 della L.R. n. 23 del 11 agosto 1999 e s.m.i., così come sostituito dall'art. 50 della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 ed integrato dall'art. 54 della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008 e modificato dall'art. 53 della L.R. n. 42 del 30/12/2009.

ESPLETATI i dovuti accertamenti a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale,

### CERTIFICA

la seguente destinazione urbanistica:

- l'area interessata, distinta in catasto alle particelle nn. **121-124-129-130-138-175** del foglio di mappa n. **5**, ricade nella Zona "**E1**" agricola del vigente **P.R.G.**

Nel vigente P.R.G., la zona **agricola "E1"** è soggetta alle seguenti norme:

Le aree comprese nella zona **E1** sono destinate ad usi agricoli. Sono consentite costruzioni di strade, costruzioni per abitazioni, e costruzioni di pertinenze destinate alla lavorazione, trasformazione e deposito di prodotti dell'agricoltura nonché garages per attrezzature agricole aziendali e stalle per l'allevamento del bestiame.

L'attività edilizia in tale zona è soggetta alle seguenti norme:

- a) l'indice di fabbricabilità fondiario relativo alle costruzioni per abitazioni è fissato in **0,03** mc/mq. L'indice di fabbricabilità fondiario relativo alle sole pertinenze agricole è fissato in **0,07** mc/mq.
- b) la concessione edilizia per la costruzione della parte eccedente gli **0,03** mc/mq., da destinarsi a costruzioni di pertinenza, deve essere subordinata alla stipula di una convenzione, per atto pubblico, fra il Comune ed il richiedente la concessione, nella quale sarà precisata l'effettiva destinazione dei locali dell'immobile e l'impegno per l'imprenditore agricolo a non trasformare in abitazione i locali dell'immobile stesso pena la decadenza della concessione edilizia e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
- c) è consentito, ai fini del computo della cubatura ammissibile, accorpate superfici di terreni ricadenti in un circolo di raggio pari a mt. **1.000**;
- d) è fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di tenere un registro, in aggiunta agli atti previsti dalle vigenti leggi, con allegata planimetria della zona agricola nei quali dovranno essere riportate le unità immobiliari, per le quali è stata data la concessione edilizia e le relative particelle asservite;
- e) l'altezza delle costruzioni per abitazioni non può superare i complessivi metri **7,50** (compreso eventuale piano sottostante adibito a pertinenza), quella delle costruzioni per pertinenze metri **6,00**, (esclusi i volumi tecnici, silos, serbatoi, ecc.), ad eccezione di particolari costruzioni per la trasformazione e l'immagazzinamento dei prodotti agricoli. Il limite massimo dell'altezza stabilita può essere superato solo nel caso di edificazione su terreno in pendio in cui però l'altezza di valle non può superare il suddetto limite (altezza massima) incrementato di **1,50** metri.
- f) la distanza dai confini, dalle costruzioni, non può essere inferiore a metri **7,50**;
- g) per tutte le strade valgono le distanze minime stabilite dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;
- h) è consentita la realizzazione di porticati e di spazi coperti nella misura di **1/5** della superficie coperta, da non comprendere ai fini del computo volumetrico, purché risultino liberi da murature o da vetrate almeno due lati dello spazio coperto.

Si precisa che:



– è fatta salva l'applicazione delle misure limitative dell'attività edilizia di cui all'art. 44 della L.R. n. 23 del 11 agosto 1999 e s.m.i., così come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 ed integrato dall'art. 54 della L.R. n. 20 del 06/08/2008 e modificato dall'art. 53 della L.R. n. 42 del 30/12/2009;

Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli di inedificabilità e/o limitazioni Urbanistiche-Edilizie gravanti sulle particelle oggetto della presente certificazione non direttamente rilevabili dagli Strumenti Urbanistici esaminati per l'emissione del presente atto, nonché il rispetto dell'art. 39 (Norme del P.A.I.) delle N.T.A. del P.R.G. che dispone: “ Nel caso di aree vincolate dal P.A.I. le norme del Piano Stralcio sono prevalenti su quelle del P.R.G.”.

**Il presente certificato non attesta la presenza o meno di eventuali vincoli paesaggistici e/o di qualsiasi altra natura imposti dal D. Lgs. n. 42/2004, dal D.M. 22/12/1983, dall'art. 10 e segg. del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dalla Legge n. 353/2000 e s.m.i., ecc..**

Si rilascia a richiesta dell'interessato, significando che la validità del presente certificato è di un anno dalla data del rilascio purché al momento dell'uso esso sia accompagnato da apposita dichiarazione dell'alienante attestante che non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quello della sua utilizzazione.

Dalla Residenza Municipale addì, 24 settembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Maria Vira ROSSINI





# COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

PROVINCIA DI POTENZA

Cod. Fisc. 80001970765 - Serv. tesoreria c/c p. n. 1431385

Tel. 0971-1933038

Fax. 0971-1933048

Prot. n. 71/2019

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

**OGGETTO:** Art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.

**VISTO:** l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

**VISTA:** l'istanza del sig. LOIUDICE Giuseppe nato a Bari (Ba) il 05/09/1990 e residente ad Altamura (Ba) in Via Cassano n. 81, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 8277 in data 17/09/2019, richiedente certificato di destinazione urbanistica in ordine alle particelle nn. **20-95-96-114-119-122-125-179-181** del foglio di mappa n. **5**;

**VISTO** il PRG approvato con D.P.G.R. n. 195/2004 e la normativa regolamentare ad essi relativa;

**VISTO** l'art. 44 della L.R. n. 23 del 11 agosto 1999 e s.m.i., così come sostituito dall'art. 50 della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 ed integrato dall'art. 54 della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008 e modificato dall'art. 53 della L.R. n. 42 del 30/12/2009.

**ESPLETATI** i dovuti accertamenti a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale,

### CERTIFICA

la seguente destinazione urbanistica:

- l'area interessata, distinta in catasto alle particelle nn. **20-95-96-114-119-122-125-179-181** del foglio di mappa n. **5**, ricade nella Zona "**E1**" agricola del vigente **P.R.G.**

Nel vigente P.R.G., la zona agricola "**E1**" è soggetta alle seguenti norme:

Le aree comprese nella zona E1 sono destinate ad usi agricoli. Sono consentite costruzioni di strade, costruzioni per abitazioni, e costruzioni di pertinenze destinate alla lavorazione, trasformazione e deposito di prodotti dell'agricoltura nonché garages per attrezzature agricole aziendali e stalle per l'allevamento del bestiame.

L'attività edilizia in tale zona è soggetta alle seguenti norme:

- a) l'indice di fabbricabilità fondiario relativo alle costruzioni per abitazioni è fissato in **0,03** mc/mq. L'indice di fabbricabilità fondiario relativo alle sole pertinenze agricole è fissato in **0,07** mc/mq.
- b) la concessione edilizia per la costruzione della parte eccedente gli **0,03** mc/mq., da destinarsi a costruzioni di pertinenza, deve essere subordinata alla stipula di una convenzione, per atto pubblico, fra il Comune ed il richiedente la concessione, nella quale sarà precisata l'effettiva destinazione dei locali dell'immobile e l'impegno per l'imprenditore agricolo a non trasformare in abitazione i locali dell'immobile stesso pena la decadenza della concessione edilizia e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
- c) è consentito, ai fini del computo della cubatura ammissibile, accorpate superfici di terreni ricadenti in un circolo di raggio pari a mt. **1.000**;
- d) è fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di tenere un registro, in aggiunta agli atti previsti dalle vigenti leggi, con allegata planimetria della zona agricola nei quali dovranno essere riportate le unità immobiliari, per le quali è stata data la concessione edilizia e le relative particelle asservite;
- e) l'altezza delle costruzioni per abitazioni non può superare i complessivi metri **7,50** (compreso eventuale piano sottostante adibito a pertinenza), quella delle costruzioni per pertinenze metri **6,00**, (esclusi i volumi tecnici, silos, serbatoi, ecc.), ad eccezione di particolari costruzioni per la trasformazione e l'immagazzinamento dei prodotti agricoli. Il limite massimo dell'altezza stabilita può essere superato solo nel caso di edificazione su terreno in pendio in cui però l'altezza di valle non può superare il suddetto limite (altezza massima) incrementato di **1,50** metri.
- f) la distanza dai confini, dalle costruzioni, non può essere inferiore a metri **7,50**;
- g) per tutte le strade valgono le distanze minime stabilite dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;
- h) è consentita la realizzazione di porticati e di spazi coperti nella misura di **1/5** della superficie coperta, da non comprendere ai fini del computo volumetrico, purché risultino liberi da murature o da vetrate almeno due lati dello spazio coperto.



Si precisa che:

– è fatta salva l'applicazione delle misure limitative dell'attività edilizia di cui all'art. 44 della L.R. n. 23 del 11 agosto 1999 e s.m.i., così come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 ed integrato dall'art. 54 della L.R. n. 20 del 06/08/2008 e modificato dall'art. 53 della L.R. n. 42 del 30/12/2009;

Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli di inedificabilità e/o limitazioni Urbanistiche-Edilizie gravanti sulle particelle oggetto della presente certificazione non direttamente rilevabili dagli Strumenti Urbanistici esaminati per l'emissione del presente atto, nonché il rispetto dell'art. 39 (Norme del P.A.I.) delle N.T.A. del P.R.G. che dispone: “ Nel caso di aree vincolate dal P.A.I. le norme del Piano Stralcio sono prevalenti su quelle del P.R.G.”.

**Il presente certificato non attesta la presenza o meno di eventuali vincoli paesaggistici e/o di qualsiasi altra natura imposti dal D. Lgs. n. 42/2004, dal D.M. 22/12/1983, dall'art. 10 e segg. del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dalla Legge n. 353/2000 e s.m.i., ecc..**


Si rilascia a richiesta dell'interessato, significando che la validità del presente certificato è di un anno dalla data del rilascio purché al momento dell'uso esso sia accompagnato da apposita dichiarazione dell'alienante attestante che non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quello della sua utilizzazione.

Dalla Residenza Municipale addì, 24 settembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Maria Vita ROSSINI





# COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

PROVINCIA DI POTENZA

Cod. Fisc. 80001970765 - Serv. tesoreria c/c p. n. 143

Tel. 0971-1933038

Fax. 0971-1933048

Prot. n. 115/2021

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

**OGGETTO:** Art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.

**VISTO:** l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

**VISTA:** l'istanza del sig. GIORDANO Lorenzo nato a Molfetta (Ba) il 21/11/1969 e residente ad Altamura (Ba) in Via Grado n. 8, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 9095 in data 01/10/2021, richiedente il certificato di destinazione urbanistica in ordine alle particelle nn. **101-102-103-104-106-173-17** del foglio di mappa n. **5**;

**VISTO** il PRG approvato con D.P.G.R. n. 195/2004 e la normativa regolamentare ad essi relativa;

**VISTO** l'art. 44 della L.R. n. 23 del 11 agosto 1999 e s.m.i., così come sostituito dall'art. 50 della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 ed integrato dall'art. 54 della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008 e modificato dall'art. 53 della L.R. n. 42 del 30/12/2009.

**ESPLETATI** i dovuti accertamenti a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale,

### CERTIFICA

la seguente destinazione urbanistica:

- l'area interessata, distinta in catasto alle particelle nn. **101-102-103-104-106-173-17** del foglio di mappa n. **5**, ricade nella Zona **"E1"** agricola del vigente **P.R.G.**.

VINCOLISTICA E CLASSIFICAZIONE:	Fg.	Particella	Tipo	(%)
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (let.c art.142 D.Lgs 42/04)	5	101	556 - Fosso Giacutecchio inf. N. 555	100,00
	5	102	556 - Fosso Giacutecchio inf. N. 555	100,00
	5	104	556 - Fosso Giacutecchio inf. N. 555	100,00
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (let.c art.142 D.Lgs 42/04)	5	106	556 - Fosso Giacutecchio inf. N. 555	92,44
			145 - Tratturo di Corato	0,41
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (let.c art.142 D.Lgs 42/04)	5	173	556 - Fosso Giacutecchio inf. N. 555	51,42
			145 - Tratturo di Corato	2,30
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (let.c art.142 D.Lgs 42/04)	5	103	556 - Fosso Giacutecchio inf. N. 555	100,00
AdB - Rischio frane	5	17	R1	4,95
Tratturi tutelati (art. 10 D.Lgs 42/04 - D.M. 22/12/83)			145 - Tratturo di Corato	0,91
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (let.c art.142 D.Lgs 42/04)	5	17	556 - Fosso Giacutecchio inf. N. 555	17,23

Nel vigente P.R.G., la zona agricola **"E1"** è soggetta alle seguenti norme:

Le aree comprese nella zona **E1** sono destinate ad usi agricoli. Sono consentite costruzioni di strade, costruzioni per abitazioni, e costruzioni di pertinenze destinate alla lavorazione, trasformazione e deposito di prodotti dell'agricoltura nonché garages per attrezzature agricole aziendali e stalle per l'allevamento del bestiame.

L'attività edilizia in tale zona è soggetta alle seguenti norme:

- a) l'indice di fabbricabilità fondiario relativo alle costruzioni per abitazioni è fissato in **0,03** mc/mq. L'indice di fabbricabilità fondiario relativo alle sole pertinenze agricole è fissato in **0,07** mc/mq.



- b) la concessione edilizia per la costruzione della parte eccedente gli **0,03 mc/mq.**, da destinarsi a costruzioni di pertinenza, deve essere subordinata alla stipula di una convenzione, per atto pubblico, fra il Comune ed il richiedente la concessione, nella quale sarà precisata l'effettiva destinazione dei locali dell'immobile e l'impegno per l'imprenditore agricolo a non trasformare in abitazione i locali dell'immobile stesso pena la decadenza della concessione edilizia e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
- c) è consentito, ai fini del computo della cubatura ammissibile, accorpare superfici di terreni ricadenti in un circolo di raggio pari a mt. **1.000**;
- d) è fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di tenere un registro, in aggiunta agli atti previsti dalle vigenti leggi, con allegata planimetria della zona agricola nei quali dovranno essere riportate le unità immobiliari, per le quali è stata data la concessione edilizia e le relative particelle asservite;
- e) l'altezza delle costruzioni per abitazioni non può superare i complessivi metri **7,50** (compreso eventuale piano sottostante adibito a pertinenza), quella delle costruzioni per pertinenze metri **6,00**, (esclusi i volumi tecnici, silos, serbatoi, ecc.), ad eccezione di particolari costruzioni per la trasformazione e l'immagazzinamento dei prodotti agricoli. Il limite massimo dell'altezza stabilita può essere superato solo nel caso di edificazione su terreno in pendio in cui però l'altezza di valle non può superare il suddetto limite (altezza massima) incrementato di **1,50** metri.
- f) la distanza dai confini, dalle costruzioni, non può essere inferiore a metri **7,50**;
- g) per tutte le strade valgono le distanze minime stabilite dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;
- h) è consentita la realizzazione di porticati e di spazi coperti nella misura di **1/5** della superficie coperta, da non comprendere ai fini del computo volumetrico, purché risultino liberi da murature o da vetrate almeno due lati dello spazio coperto.

**Si precisa che:**

**– è fatta salva l'applicazione delle misure limitative dell'attività edilizia di cui all'art. 44 della L.R. n. 23 del 11 agosto 1999 e s.m.i., così come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 ed integrato dall'art. 54 della L.R. n. 20 del 06/08/2008 e modificato dall'art. 53 della L.R. n. 42 del 30/12/2009;**

Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli di inedificabilità e/o limitazioni Urbanistiche-Edilizie gravanti sulle particelle oggetto della presente certificazione non direttamente rilevabili dagli Strumenti Urbanistici esaminati per l'emissione del presente atto, nonché il rispetto dell'art. 39 (Norme del P.A.I.) delle N.T.A. del P.R.G. che dispone: " Nel caso di aree vincolate dal P.A.I. le norme del Piano Stralcio sono prevalenti su quelle del P.R.G."

**Il presente certificato non attesta la presenza o meno di eventuali vincoli paesaggistici e/o di qualsiasi altra natura imposti dal D. Lgs. n. 42/2004, dal D.M. 22/12/1983, dall'art. 10 e segg. del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dalla Legge n. 353/2000 e s.m.i., ecc..**

Si rilascia a richiesta dell'interessato, significando che la validità del presente certificato è di un anno dalla data del rilascio purché al momento dell'uso esso sia accompagnato da apposita dichiarazione dell'alienante attestante che non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quello della sua utilizzazione.

Dalla Residenza Municipale addì, 06 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Maria Vita ROSSINI

